



COMUNE DI PATERNO'

Citta' Metropolitana di Catania

Ordinanza N.

28

Data di registrazione

16/03/2020

OGGETTO:

ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA.

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile e Sanitaria,

PREMESSO

che l'art. 50, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce, in relazione al Sindaco come capo dell'Amministrazione, che lo stesso sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;

che rispetto a tale competenza, la giurisprudenza ha evidenziato la possibilità, per il Sindaco, di adottare atti a valenza macro-organizzativa;

che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;

VISTI

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020 – Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.02.2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

la Direttiva n.1 del Dipartimento della funzione pubblica del 25.02.2020 recante "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020;

l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 25/02/2020 del Presidente della Regione Siciliana avente ad oggetto: "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica";

l'Ordinanza contingibile ed urgente n.2 del 26.02.2020 del Presidente della Regione siciliana avente ad oggetto: "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica";

la Circolare della Prefettura – UTG di Catania del 24/02/2020 ad oggetto "Decreto-legge 22 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019;

la Circolare del Ministero dell'Interno del 02/03/2020 recante "Polmonite da nuovo corona virus (COVID- 19)";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08/03/2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO, da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

PRESO ATTO di quanto previsto dall'art.1 comma 6 del DPCM del 11.03.2020: " Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.";

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

RILEVATO che, in attuazione delle prescrizioni riportate all'art.1, comma 6 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, sono in corso di definizione le attività tecnico – informatiche per consentire lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente;

RITENUTO INDISPENSABILE, onde procedere all'organizzazione delle attività sulla base delle disposizioni normative in ultimo citate e garantire il rispetto delle stesse tenendo conto delle misure emergenziali, individuare le attività indifferibili da rendere in presenza che non possono essere svolte in modalità da remoto;

SENTITO il Segretario Generale, il quale ha informato i Responsabili di Settore sulle novelle del nuovo decreto legge del Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

SENTITI i Responsabili di Settore;

RITENUTO, in considerazione dell'emergenza e della improrogabilità ed indifferibilità delle decisioni da assumersi, di procedere senza indugio a quanto richiesto dalla legge, onde consentire agli uffici le immediate e più confacenti decisioni;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.; VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

- La chiusura al pubblico degli uffici comunali con decorrenza immediata e fino al termine dell'emergenza sanitaria;
- Al fine di garantire la continuità dell'attività amministrativa ed assicurare i servizi pubblici da considerarsi essenziali, che le ATTIVITA' INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA risultano essere le seguenti:
 1. Protocollo, esclusivamente per posta certificata. Per casi eccezionali il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.00
 2. Stato Civile (nascita e morte)
 3. Carte Identità (solo per espatrio e smarrimento)
 4. Ufficio Notifiche
 5. Ecologia
 6. Ambiente
 7. Servizi Cimiteriali;
 8. Protezione Civile
 9. Attività Produttive;
 10. Tributi
 11. Pagamenti
 12. Riscossioni
 13. Affissioni;
 14. Personale: stipendi e pensioni;
 15. Polizia Municipale;
 16. Servizi Sociali;
 17. Manutenzioni

18. Impianti;

19. Supporto agli Organi Istituzionali;

DARE ATTO che tutte le attività di PROTEZIONE CIVILE di competenza comunale sono da intendersi quali attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e che, in ogni caso, dovrà essere garantita la presenza dei dipendenti necessari a garantire l'assolvimento delle stesse, se pur non in necessaria compresenza, secondo turni di lavoro che sono stabiliti dal competente Responsabile;

DARE ATTO che l'individuazione di cui sopra è effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 6, del DPCM dell'11 Marzo 2020 e ha efficacia con decorrenza immediata e fino al termine dell'emergenza di cui trattasi;

STABILIRE che, esclusivamente per gli Uffici ove deve essere garantita la presenza fisica, si dovranno mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro, quindi si raccomanda di entrare una persona alla volta nell'ufficio a cui si deve accedere e di sostare nelle sale/stanze antecedenti rispettando sempre la distanza e le misure igienico-sanitarie dettate dal Ministero della salute;

DISPORRE che l'attività di ricevimento del pubblico per i restanti servizi è sospesa fino al al termine dell'emergenza sanitaria, fatti salvi provvedimenti di ulteriore proroga emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che i restanti uffici sono contattabili mediante posta elettronica e/o telefonicamente. Tutti i contatti telefonici e le mail istituzionali sono pubblicati sul sito web istituzionale;

INCARICARE i Titolari di Posizione Organizzativa, di porre in essere tutti gli atti consequenziali, in osservanza puntuale e rigorosa delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19, garantendo il lavoro agile dei dipendenti loro assegnati ed utilizzando gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva, ecc...;

TRASMETTERE la presente determinazione al Segretario Generale e a tutti i Responsabili di Settore;

DEMANDARE a ciascun Responsabile di Settore la corretta esecuzione del presente atto per quanto di rispettiva competenza, organizzando le attività del personale impiegato nei servizi indifferibili da rendere in presenza nel rispetto delle prescrizioni igienico- sanitarie di cui ai provvedimenti sopra richiamati, della direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e degli atti organizzativi interni, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio;

INCARICARE il Segretario Generale di assicurare prioritariamente la presenza del personale con funzioni dirigenziali per le attività che richiedono coordinamento presso la sede di lavoro, in conformità alle indicazioni di cui alla direttiva del Ministro della PA, ferme le attività che possono essere svolte in modalità agile;

INCARICARE, infine, i Responsabili di Settore di assicurare l'adeguata informazione dell'utenza relativamente ai servizi di rispettiva competenza.

Ferma la pubblicità legale mediante pubblicazione all'albo pretorio on line, della presente ordinanza è data ulteriore diffusione alla cittadinanza attraverso il sito web istituzionale.

AVVISA

che ai sensi dell'art.3, quarto comma e dell'art.5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n.241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso –Legge 6 dicembre 1971, n.1034 - al Tribunale Amministrativo Regionale Catania; oppure in via alternativa,

ricorso straordinario – D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199 - al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione.

RACCOMANDA

a tutti i cittadini la puntuale e rigorosa osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione del contagio da COVID 19.

E DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- b) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
- c) sia comunicata al Servizio di Polizia Municipale;
- d) sia notificata all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio
- e) sia comunicata al Prefetto di Catania;
- f) sia comunicata, altresì, a tutte le forze di polizia presenti nel territorio.

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Antonino Naso

Il Sindaco
Naso Antonino / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)